



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/854 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2025

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2026, il 2027 e il 2028, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito il primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l'ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da 30/40 prodotti. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari ⁽⁴⁾. Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.
- (5) Al fine di garantire una trasmissione armonizzata delle informazioni sui risultati delle analisi dei residui di antiparassitari da parte degli Stati membri che consenta all'Autorità di ottenere risultati comparabili, è opportuno che gli Stati membri si avvalgano di orientamenti concordati, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1213/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 della Commissione, del 2 aprile 2024, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2025, il 2026 e il 2027, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 (GU L, 2024/989, 3.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/989/oj).

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Pesticide Monitoring Program: Design Assessment». *EFSA Journal* 2015;13(2):4005.

- (6) Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione⁽⁵⁾, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (7) In linea con il documento di lavoro della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi⁽⁶⁾, qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.
- (8) È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini conformemente ai regolamenti delegati (UE) 2016/127⁽⁷⁾ e (UE) 2016/128⁽⁸⁾ della Commissione, come pure alla direttiva 2006/125/CE della Commissione⁽⁹⁾.
- (9) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, poiché è possibile che non tutti gli Stati membri dispongano dei metodi analitici convalidati richiesti, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi trasmettendo i campioni ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (10) Al fine di permettere all'Autorità di valutare e raccogliere in tempo utile i risultati comunicati, gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (11) Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2025.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri⁽¹⁰⁾ prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2026, 2027 e 2028, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/63/oj>).

⁽⁶⁾ «Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions» (SANCO/12574/2014).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/127/oj).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/128/oj).

⁽⁹⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj>).

⁽¹⁰⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinazione disposto con l'allegato 2, sezione 24, di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

2. Gli Stati membri prelevano i campioni figuranti nell'allegato II, parte A, e analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell'agricoltura biologica conformemente alle prescrizioni per l'analisi di cui all'allegato II, parte B.

3. Gli Stati membri scelgono il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2026, 2027 e 2028 rispettivamente entro il 31 agosto 2027, 2028 e 2029 nel formato elettronico previsto dall'Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), i risultati delle analisi sono comunicati in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 è abrogato.

Esso si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti ⁽¹⁾ di origine vegetale ⁽²⁾ da sottoporre a campionamento nel 2026, 2027 e 2028

2026	2027	2028
(a)	(b)	(c)
(0110020) Arance dolci ⁽¹⁾	(0151000) Uve da tavola ⁽¹⁾	(0130010) Mele ⁽¹⁾
(0130020) Pere ⁽¹⁾	(0163020) Banane ⁽¹⁾	(0152000) Fragole ⁽¹⁾
(0162010) Kiwi ⁽¹⁾	(0110010) Pompelmi ⁽¹⁾	(0140030) Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili ⁽¹⁾
(0241020) Cavolfiori ⁽¹⁾	(0231030) Melanzane ⁽¹⁾	Vino (rosso o bianco) da (0151020) uve da vino (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino)
(0220020) Cipolle ⁽¹⁾	(0241010) Cavoli broccoli ⁽¹⁾	(0251020) Lattughe ⁽¹⁾
(0213020) Carote ⁽¹⁾	(0233010) Meloni ⁽¹⁾	(0242020) Cavoli cappucci ⁽¹⁾
(0211000) Patate ⁽¹⁾	(0280010) Funghi coltivati ⁽¹⁾	(0231010) Pomodori ⁽¹⁾
(0300010) Fagioli (secchi) ⁽¹⁾	(0231020) Peperoni ⁽¹⁾	(0252010) Spinaci ⁽¹⁾
(0500070) Chicchi di segale ⁽²⁾	(0500090) Chicchi di frumento ⁽²⁾	(0500050) Chicchi di avena ⁽²⁾ ⁽³⁾
(0500060) Riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone ⁽⁴⁾	Olio di oliva vergine da (0402010) olive da olio (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati)	(0500010) Chicchi d'orzo ⁽²⁾ ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

⁽²⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare anche la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.

⁽³⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento

⁽⁴⁾ Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare se si è analizzato il riso decorticato o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.

⁽⁵⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.

⁽¹⁾ Codici di prodotto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽²⁾ Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo indicazione contraria.

PARTE B

Prodotti ⁽³⁾ di origine animale ⁽⁴⁾ da sottoporre a campionamento nel 2026, 2027 e 2028

2026	2027	2028
(f)	(d)	(e)
(1016020) Grasso di pollame ⁽¹⁾ ⁽²⁾	(1012020) Grasso bovino ⁽¹⁾ ⁽²⁾	(1020010) Latte vaccino ⁽³⁾
(1012030) Fegato bovino ⁽¹⁾	(1030010) Uova di gallina ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	(1011020) Grasso suino ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

⁽²⁾ La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell'allegato della direttiva 2002/63/CE.

⁽³⁾ Devono essere analizzati il latte fresco (non trasformato) come pure il latte congelato, pastorizzato, riscaldato, sterilizzato o filtrato.

⁽⁴⁾ Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.

PARTE C

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine vegetale

	2026	2027	2028	Osservazioni
2,4-D	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su arance dolci, kiwi, pere, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi; nel 2027 in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2028 in e su pesche, lattughe e pomodori.
2-Fenilfenolo	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su arance dolci, carote, pere, segale e riso bruno; nel 2027 in e su pompelmi e banane; nel 2028 in e su fragole.
4-CPA	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere; nel 2027 in e su melanzane, meloni, peperoni e funghi coltivati; nel 2028 in e su fragole.
Abamectina	(a)	(b)	(c)	
Acefato	(a)	(b)	(c)	
Acetamiprid	(a)	(b)	(c)	
Aclonifen	(a)			Da analizzare nel 2026 solo in e su carote.
Acrinatrina	(a)	(b)	(c)	
Aldicarb	(a)	(b)	(c)	
Aldrin e dieldrin	(a)	(b)	(c)	
Ametoctradin	(a)	(b)	(c)	
Azadiractina	(a)	(b)	(c)	

⁽³⁾ Codici di prodotto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽⁴⁾ Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo indicazione contraria.

Azinfos-metile	(a)	(b)	(c)	
Azossistrobina	(a)	(b)	(c)	
Benzalconio cloruro	(a)	(b)	(c)	
Bifentrin	(a)	(b)	(c)	
Bifenil	(a)	(b)	(c)	
Bitertanolo	(a)	(b)	(c)	
Boscalid	(a)	(b)	(c)	
Ione bromuro	(a)			Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno e fagioli secchi.
Bromopropilato	(a)	(b)	(c)	
Bupirimato	(a)	(b)	(c)	
Buprofezin	(a)	(b)	(c)	
Captano	(a)	(b)	(c)	
Carbaril	(a)	(b)	(c)	
Carbendazim e benomil	(a)	(b)	(c)	
Carbofurano	(a)	(b)	(c)	
Clorantraniliprolo	(a)	(b)	(c)	
Clorati	(a)	(b)	(c)	
Clorfenapir	(a)	(b)	(c)	
Clormequat	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su patate, cavolfiori, carote, pere, segale, riso bruno e fagioli secchi; nel 2027 in e su uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2028 in e su fragole, cavoli cappucci, avena e orzo.
Clorotalonil	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, kiwi, patate e fagioli secchi; nel 2027 in e su meloni, uve da tavola, banane e melanzane; nel 2028 in e su pesche, fragole, pomodori e lattughe.
Clorprofam	(a)	(b)	(c)	
Clorpirifos	(a)	(b)	(c)	
Clorpirifos metile	(a)	(b)	(c)	
Clofentezina	(a)	(b)	(c)	
Clopivalid		(b)	(c)	Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola, cavoli broccoli e funghi coltivati; nel 2028 in e su pesche, cavoli cappucci, spinaci e avena.
Clothianidin	(a)	(b)	(c)	
Composti del rame	(a)	(b)	(c)	
Cyantraniliprole	(a)	(b)	(c)	

Ciazofamid	(a)	(b)	(c)	
Ciflufenamid	(a)	(b)	(c)	
Cyflumetofen	(a)	(b)	(c)	
Ciflutrin	(a)	(b)	(c)	
Cimoxanil	(a)	(b)	(c)	
Cipermetrina	(a)	(b)	(c)	
Ciproconazolo	(a)	(b)	(c)	
Ciprodinil	(a)	(b)	(c)	
Ciromazina	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su patate, cipolle, carote e fagioli secchi; nel 2027 in e su melanzane, peperoni, meloni e funghi coltivati; nel 2028 in e su lattughe e pomodori.
Deltametrina	(a)	(b)	(c)	
Diazinon	(a)	(b)	(c)	
Diclorvos	(a)	(b)	(c)	
Dicloran	(a)	(b)	(c)	
Dicofol	(a)	(b)	(c)	
Cloruro di didecildimetilammonio	(a)	(b)	(c)	
Dietofencarb	(a)	(b)	(c)	
Difenoconazolo	(a)	(b)	(c)	
Diflubenzuron	(a)	(b)	(c)	
Dimetoato	(a)	(b)	(c)	
Dimetomorf	(a)	(b)	(c)	
Diniconazolo	(a)	(b)	(c)	
Difenilammina	(a)	(b)	(c)	
Ditianon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere; nel 2027 in e su uve da tavola; nel 2028 in e su mele, pesche e fragole.
Ditiocarbammati	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
Dodina	(a)	(b)	(c)	
Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina	(a)	(b)	(c)	
Endosulfan	(a)	(b)	(c)	
Epossiconazolo	(a)	(b)	(c)	

Etefon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su arance dolci e pere; nel 2027 in e su pompelmi, meloni, peperoni, frumento e uve da tavola; nel 2028 in e su mele, pesche, pomodori, orzo e vino.
Etion	(a)	(b)	(c)	
Etirimol	(a)	(b)	(c)	
Etofenprox	(a)	(b)	(c)	
Etossazolo	(a)	(b)	(c)	
Ossido di etilene	(a)			Da analizzare nel 2026 in e su fagioli secchi e riso bruno.
Famoxadone	(a)	(b)	(c)	
Fenamidone	(a)	(b)	(c)	
Fenamifos	(a)	(b)	(c)	
Fenarimol	(a)	(b)	(c)	
Fenazaquin	(a)	(b)	(c)	
Fenbuconazolo	(a)	(b)	(c)	
Fenbutatin ossido	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su arance dolci e pere; nel 2027 in e su pompelmi e uve da tavola; nel 2028 in e su mele, fragole e pesche.
Fenexamide	(a)	(b)	(c)	
Fenitrothion	(a)	(b)	(c)	
Fenoxicarb	(a)	(b)	(c)	
Fenpropatrin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropidin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropimorf	(a)	(b)	(c)	
Fenpirazamina	(a)	(b)	(c)	
Fenpirossimato	(a)	(b)	(c)	
Fention	(a)	(b)	(c)	
Fenvalerate	(a)	(b)	(c)	
Fipronil	(a)	(b)	(c)	
Flonicamid	(a)	(b)	(c)	
Fluazifop-P	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, cavolfiori, fagioli secchi, patate, carote e cipolle; nel 2027 in e su melanzane, cavoli broccoli e peperoni; nel 2028 in e su fragole, cavoli cappucci e spinaci.
Flubendiamide	(a)	(b)	(c)	
Fludioxonil	(a)	(b)	(c)	
Flufenoxuron	(a)	(b)	(c)	

Fluopicolide	(a)	(b)	(c)	
Fluopyram	(a)	(b)	(c)	
Flupyradifurone	(a)	(b)	(c)	
Fluquinconazolo	(a)	(b)	(c)	
Flusilazolo	(a)	(b)	(c)	
Flutriafol	(a)	(b)	(c)	
Fluxapyroxad	(a)	(b)	(c)	
Folpet	(a)	(b)	(c)	
Formetanato	(a)	(b)	(c)	
Fosetil-Al	(a)	(b)	(c)	
Fostiazate	(a)	(b)	(c)	
Glufosinato-ammonio	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, patate, kiwi, riso bruno e fagioli secchi; nel 2027 in e su uve da tavola, banane e funghi coltivati; nel 2028 in e su pesche, fragole, cavoli cappucci, mele e lattughe.
Glifosato	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, kiwi, fagioli secchi, riso bruno, segale, carote e arance dolci; nel 2027 in e su funghi coltivati, uve da tavola, pompelmi, melanzane e frumento; nel 2028 in e su mele, pesche, fragole, cavoli cappucci, lattughe, vino, spinaci, avena e orzo.
Alossifop incluso alossifop-P	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, patate, carote, cavolfiori, cipolle e fagioli secchi; nel 2027 in e su cavoli broccoli e frumento; nel 2028 in e su fragole e cavoli cappucci.
Esaconazolo	(a)	(b)	(c)	
Exitiazox	(a)	(b)	(c)	
Imazalil	(a)	(b)	(c)	
Imidacloprid	(a)	(b)	(c)	
Indoxacarb	(a)	(b)	(c)	
Iprodione	(a)	(b)	(c)	
Iprovalicarb	(a)	(b)	(c)	
Isocarbofos	(a)	(b)	(c)	
Isofetamid	(a)	(b)	(c)	
Isoprotiolano	(a)			Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno.
Kresoxim-metile	(a)	(b)	(c)	
Lambda-cialotrina	(a)	(b)	(c)	
Linuron	(a)	(b)	(c)	

Lufenurone	(a)	(b)	(c)	
Malation	(a)	(b)	(c)	
Idrazide maleica	(a)			Da analizzare nel 2026 solo in e su cipolle e patate.
Mandipropamide	(a)	(b)	(c)	
Mefentrifluconazolo	(a)	(b)	(c)	
Mepanipirim	(a)	(b)	(c)	
Mepiquat	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, cavolfiori, patate, fagioli secchi, segale e riso bruno; nel 2027 in e su uve da tavola, peperoni, funghi coltivati e frumento; nel 2028 in e su mele, vino, fragole, orzo e avena.
Metaflumizone	(a)	(b)	(c)	
Metalaxil e metalaxil-M	(a)	(b)	(c)	
Metamitron	(a)	(b)	(c)	
Metamidofos	(a)	(b)	(c)	
Metidation	(a)	(b)	(c)	
Metiocarb	(a)	(b)	(c)	
Metomil	(a)	(b)	(c)	
Metossifenoziide	(a)	(b)	(c)	
Metrafenone	(a)	(b)	(c)	
Monocrotofos	(a)	(b)	(c)	
Miclobutanil	(a)	(b)	(c)	
Nicotina	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, cipolle, patate e fagioli secchi; nel 2027 in e su uve da tavola, funghi coltivati e peperoni; nel 2028 in e su mele, pesche, fragole, lattughe, spinaci e pomodori.
Ometoato	(a)	(b)	(c)	
Oxadixil	(a)	(b)	(c)	
Oxamil	(a)	(b)	(c)	
Oxathiapiprolin	(a)	(b)	(c)	
Ossidemeton-metile	(a)	(b)	(c)	
Paclobutrazol	(a)	(b)	(c)	
Paration metile	(a)	(b)	(c)	
Penconazolo	(a)	(b)	(c)	
Pencicuron	(a)	(b)	(c)	
Pendimetalin	(a)	(b)	(c)	
Permetrina	(a)	(b)	(c)	

Fosmet	(a)	(b)	(c)	
Pirimicarb	(a)	(b)	(c)	
Pirimifos-metile	(a)	(b)	(c)	
Procloraz	(a)	(b)	(c)	
Procimidone	(a)	(b)	(c)	
Profenofos	(a)	(b)	(c)	
Propamocarb	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su pere, carote, cavolfiori, cipolle, patate e fagioli secchi; nel 2027 in e su uve da tavola, meloni, banane, melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2028 in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo.
Propargite	(a)	(b)	(c)	
Propiconazolo	(a)	(b)	(c)	
Propizamide	(a)	(b)	(c)	
Proquinazid	(a)	(b)	(c)	
Prosulfocarb	(a)	(b)	(c)	
Protioconazolo	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su carote, cipolle, segale e riso bruno; nel 2027 in e su peperoni e frumento; nel 2028 in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo.
Pimetrozina		(b)	(c)	Da non analizzare in o su nessun prodotto nel 2026. Da analizzare nel 2027 solo in e su melanzane, meloni e peperoni; nel 2028 in e su lattughe, fragole, spinaci e pomodori.
Piraclostrobin	(a)	(b)	(c)	
Piretrine	(a)	(b)	(c)	
Piridaben	(a)	(b)	(c)	
Pyridalyl	(a)	(b)	(c)	
Pirimetanil	(a)	(b)	(c)	
Piriproxifen	(a)	(b)	(c)	
Quinoxifen	(a)	(b)	(c)	
Spinetoram	(a)	(b)	(c)	
Spinosad	(a)	(b)	(c)	
Spirodiclofen	(a)	(b)	(c)	
Spiromesifen	(a)	(b)	(c)	
Spiroxamina	(a)	(b)	(c)	
Spirotetrammato	(a)	(b)	(c)	
Sulfoxaflor	(a)	(b)	(c)	

Tau-fluvalinato	(a)	(b)	(c)	
Tebuconazolo	(a)	(b)	(c)	
Tebufenozide	(a)	(b)	(c)	
Tebufenpirad	(a)	(b)	(c)	
Teflubenzurone	(a)	(b)	(c)	
Teflutrin	(a)	(b)	(c)	
Terbutilazina	(a)	(b)	(c)	
Tetraconazolo	(a)	(b)	(c)	
Tetradifon	(a)	(b)	(c)	
Tiabendazolo	(a)	(b)	(c)	
Tiacloprid	(a)	(b)	(c)	
Thiamethoxam	(a)	(b)	(c)	
Tiodicarb	(a)	(b)	(c)	
Tiofanato metile	(a)	(b)	(c)	
Tolclofos-metile	(a)	(b)	(c)	
Triadimefon	(a)	(b)	(c)	
Triadimenol	(a)	(b)	(c)	
Triazofos	(a)	(b)	(c)	
Triciclazolo	(a)			Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno.
Triflossistrobina	(a)	(b)	(c)	
Triflumizolo	(a)	(b)	(c)	
Triflumuron	(a)	(b)	(c)	
Trimetilsolfonio catione	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su arance dolci, pere, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi; nel 2027 in e su pompelmi, uve da tavola, banane, melanzane, peperoni, cavoli cappucci, cipolle, avena e funghi coltivati; nel 2028 in e su mele, pesche e fragole.
Trinexapac	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2026 solo in e su arance dolci e segale; nel 2027 in e su frumento e funghi coltivati; nel 2028 in e su mele, fragole, orzo e avena.
Vinclozolin	(a)	(b)	(c)	
Zoxamide	(a)	(b)	(c)	

PARTE D

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine animale

	2026	2027	2028	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(f)	(d)	(e)	
Benzalconio cloruro	(f)	(d)	(e)	
Bifentrin	(f)	(d)	(e)	
Clorati	(f)	(d)	(e)	
Clordano	(f)	(d)	(e)	
Cloromequat	(f)	(d)	(e)	
Clorpirifos	(f)	(d)	(e)	
Clorpirifos metile	(f)	(d)	(e)	
Composti del rame	(f)	(d)	(e)	
Cipermetrina	(f)	(d)	(e)	
DDT	(f)	(d)	(e)	
Deltametrina	(f)	(d)	(e)	
Diazinon	(f)	(d)	(e)	
Cloruro di didecildimetilammonio	(f)	(d)	(e)	
Endosulfan	(f)	(d)	(e)	
Famoxadone	(f)	(d)	(e)	
Fenvalerate	(f)	(d)	(e)	
Fipronil	(f)	(d)	(e)	
Glufosinato-ammonio	(f)	(d)	(e)	
Glifosato	(f)	(d)	(e)	
Eptacloro	(f)	(d)	(e)	
Esaclorobenzene	(f)	(d)	(e)	
Esaclorocicloesano (HCH, isomero alfa)	(f)	(d)	(e)	
Esaclorocicloesano (HCH, isomero beta)	(f)	(d)	(e)	
Indoxacarb			(e)	Da analizzare nel 2028 solo in e su latte vaccino.
Lindano	(f)	(d)	(e)	
Mefentrifluconazolo	(f)	(d)	(e)	
Mepiquat	(f)	(d)	(e)	
Metossicloro	(f)	(d)	(e)	
Paration	(f)	(d)	(e)	
Pendimetalin	(f)	(d)	(e)	
Permetrina	(f)	(d)	(e)	
Pirimifos-metile	(f)	(d)	(e)	

ALLEGATO II

PARTE A

Numero di campioni e campionamento di prodotti dell'agricoltura biologica e di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

1. Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I (per anno per prodotto) è il seguente:

BE	15	LT	12
BG	15	LU	12
CZ	15	HU	15
DK	12	MT	12
DE	106	NL	20
EE	12	AT	15
IE	12	PL	51
EL	15	PT	15
ES	55	RO	22
FR	78	SI	12
HR	12	SK	12
IT	75	FI	12
CY	12	SE	15
LV	12	UK(NI) ⁽¹⁾	12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2, sezione 24, di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

2. Oltre a quanto indicato al punto 1, per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I, parti C e D, ciascuno Stato membro preleva e analizza quanto segue:

2026	2027	2028
5 campioni di formule per lattanti e 5 campioni di formule di proseguimento	10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali	10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali

3. I campioni di prodotti dell'agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1, e devono essere analizzati per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I, parti C e D.
4. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri verificano il rispetto dei livelli massimi di residui relativi a tali alimenti fissati all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127, all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. Se si analizzano i campioni per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, si deve tenere conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

PARTE B

Prescrizioni per l'analisi

1. Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1 della parte A. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.
- Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.
2. Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono trasmettere i campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1 della parte A ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi analitici convalidati richiesti.
3. Gli orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi ⁽¹⁾ sono pubblicati sul sito web della Commissione.

⁽¹⁾ Documento SANTE/11312/2021 v2.